

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Copia conforme del titolo giudiziale diversa da quella notificata: mera irregolarità?

Nel caso di difformità tra copia conforme giudiziale diversa da quella notificata, emerge un'irregolarità formale del titolo esecutivo notificato (art.617 comma 1 c.p.c.) e non della sua notificazione, effettivamente immune da irregolarità.

ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE SESTA, DEL 14.06.2013

di Rosangela SANTOSUOSSO

Sommario: 1)Il Fatto- 2) Commento

1) La difformità del titolo giudiziale rispetto a quella notificata costituisce una mera irregolarità formale del titolo o della sua notifica? Questo è il principio su cui il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi con la sentenza in commento. Nello specifico, l'attore chiamava in giudizio la convenuta opposta in quanto il titolo giudiziale notificatogli insieme al precetto per rilascio (art.617, comma 1, c.p.c.), prodotto in atti, risultava mancante di un paragrafo a pag. 3 della motivazione. Constatata tale anomalia dal confronto con la copia conforme del provvedimento, il Giudice adito ha affermato come tale

manchevolezza configuri una mera irregolarità formale del titolo esecutivo notificato, ai sensi dell'art.617 c.p.c., e non della sua notificazione, immune da irregolarità, dal momento che l'anomalia non ha riguardato gli adempimenti relativi all'attribuzione dell'efficacia esecutiva al titolo, né ha inciso sulle facoltà difensive del destinatario della notificazione. Infatti, l'attore ha avuto piena conoscenza di quale fosse il dictum giudiziale di cui il creditore minacciava l'esecuzione. Pertanto, è da escludersi la nullità degli atti esecutivi costituenti l'oggetto dell'opposizione in base al principio di tassatività delle nullità previsto dall'art.157, comma 1, c.p.c. e al principio di raggiungimento dello scopo dell'atto previsto dall'art.156, comma 3, c.p.c.. Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'attore avverso il precetto notificato, unitamente al titolo giudiziale, la Sentenza del Tribunale di Roma n. 13239/2011, e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte.

2) Per meglio analizzare la sentenza in commento, è necessario un breve cenno al procedimento di opposizione agli atti esecutivi. Uno strumento giudiziario che permette di contestare la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti successivi. Si tratta di un'opposizione diretta a contestare la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendo la mancanza o l'irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo. La legge impone anche dei termini entro i quali è possibile esperire tale azione: venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell'atto contro cui l'opposizione è proposta. Ed è proprio ad una mera irregolarità formale che fa riferimento il giudicante nel caso in analisi, laddove la copia del titolo giudiziale notificato risultava mancante di una minima parte (un paragrafo composto di 4 righe, a pag. 3) della motivazione.

Tornando al caso di specie, il Tribunale di Roma ha ritenuto infondata l'opposizione proposta facendo riferimento a due principi ormai consolidati nella giurisprudenza, ossia il principio della tassatività delle nullità e il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto.

Nel disposto dell'art.156 c.p.c. si sancisce che la nullità per inosservanza di forme di un qualsiasi atto del processo non può essere pronunciata, se non è specificatamente previsto dalla legge. SI tratta dei c.d. vizi formali, vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali con riferimento sia a quelle forme specificatamente richieste per il compimento di atti processuali sia ai requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale.

Il principio di tassatività delle nullità, posto alla base della decisione del Giudice adito, trova la propria espressione in tale norma secondo cui la nullità si determina solamente quando viene espressamente prevista dalla legge. Esempi se ne riscontrano nell'articolo 160 relativo ai vizi della notificazione, negli artt.161, in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, e 164 che indica i casi di nullità della citazione. Il caso de quo non rientra tra i casi specificatamente previsti dalla legge: la copia notificata risultata non conforme al titolo originale non manca né di requisiti formali né non formali.

Sempre la stessa norma al secondo comma, enuncia un altro criterio per individuare le ipotesi di nullità che è espressione del principio dell'inidoneità

allo scopo. La nullità si determina quando l'atto, in astratto, non risulta idoneo a raggiungere lo scopo per cui è stato previsto dalla legge, come potrebbe essere il caso di una sentenza priva di motivazione che, proprio per la mancanza di tale elemento, non adempie alle finalità che la legge le attribuisce. Può essere pronunciata nullità quando l'atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, quest'ultimo inteso non in senso soggettivo, ossia come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero quale finalità prevista dalla legge.

Nel caso in esame, si può affermare che l'atto, oggetto di contestazione, seppur mancante di una parte della motivazione, ha raggiunto il proprio scopo: l'attore ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, venendo a conoscenza della prestesa avanzata dall'odierno convenuto.

Fondamentale è anche l'ultimo comma dell'art.156 c.p.c., laddove si afferma che la nullità non può essere mai pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Invero, seppur mancante un qualche requisito di forma, se l'atto ha comunque in concreto raggiunto il proprio scopo, l'atto non può dirsi nullo. Tutto ciò mira a sottolineare la valenza della garanzia apprestata ai fini della tutela di principi, tra cui quello di uguaglianza, attraverso il rinvio non più o soltanto al rispetto delle forme, ma anche al contenuto degli atti.

Alla luce di quanto esposto, la decisione in commento non ha fatto altro che applicare alla lettera quanto disposto dalla vigente disciplina normativa in merito alla nullità degli atti. Oltre a non rientrare nei casi di nullità espressamente previsti dal codice, l'atto difforme rispetto all'originale ha comunque raggiunto il proprio scopo, garantendo i normali principi di uguaglianza e difesa previsti dalla Costituzione.